



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro,

nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Angeletti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 12.02.2024

DA

[REDACTED], comparso in causa a mezzo degli avv. Adriano Caretta, Fabio Caretta ed Elisa Caretta per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114

CONTRO

[REDACTED] L, in persona del legale rappresentante pro tempore, comparsa in causa a mezzo dell'avv. [REDACTED] per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso il suo [REDACTED]

[REDACTED] 1

OGGETTO: Impugnazione licenziamento

UDIENZA DI DISCUSSIONE: 14.11.2024

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:

In via principale:

accertare la nullità del licenziamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 - c.1 del D.Lgs. n. 23/2015 e successive modifiche, conseguentemente dichiararne l'illegittimità;

2. per tali effetti, condannare la resistente:





[REDACTED] 3, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED]
alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno
quantificato in una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per
il calcolo del TFR, dalla data del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegra, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, con riserva di chiedere, anche in corso di
causa, l'ulteriore indennità sostitutiva della reintegra pari a 15 mensilità;

IN VIA SUBORDINATA:

3. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del ricorrente ai sensi
dell'art. 3 - c.2 del D. Lgs 23/2015 per i motivi esposti in premessa e
conseguentemente dichiararne l'illegittimità, l'inefficacia, l'invalidità;

4. per tale effetto, condannare la resistente alla reintegrazione del ricorrente nel
posto di lavoro e al risarcimento del danno quantificato in una indennità
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dalla
data del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, in misura pari a 12
mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con
riserva di chiedere, anche in corso di causa, l'ulteriore indennità sostitutiva della
reintegra pari a 15 mensilità;

5. (in via incidentale condizionata) sollevare e rimettere la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 - c.1 per violazione degli artt. 3, 4 - c.1, 35 - c.1 della
Costituzione nella parte in cui esclude, per l'accertamento dell'insussistenza
materiale del fatto contestato, "ogni valutazione circa la sproporzione del
licenziamento";

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:





6. accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento del ricorrente ai sensi dell'art. 3 - c.1 del D. Lgs 23/2015 per i motivi esposti in premessa e conseguentemente dichiararne l'illegittimità, l'inefficacia, l'invalidità;

7. per tale effetto, condannare la resistente al risarcimento del danno quantificato in una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da un minimo di sei fino ad un massimo di trentasei mensilità;

IN OGNI CASO:

8. il tutto a far data dalla maturazione del diritto, con condanna alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;

9. con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Nel merito in via principale:

- respingersi tutte le domande, sia in via principale che in via subordinata e ulteriormente subordinata, di accertamento e declaratori della nullità/illegittimità dell'intimato licenziamento, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla presente memoria da aversi qui per riportate e, per l'effetto, respingersi tutte le domande consequenziali, compresa la questione di legittimità e dichiararsi la legittimità dell'intimato licenziamento, se del caso, anche a seguito della sua conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
- respingersi la quantificazione del calcolo della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR effettuata dal ricorrente, per le ragioni esposte nella presente memoria da aversi qui per richiamate e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR è pari a € 1.741,99 o a quella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa;





- con vittoria di spese, competenze, accessori.

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento, applicare esclusivamente la tutela indennitaria e, per l'effetto, dichiarare cessato il rapporto di lavoro alla data di licenziamento e limitare l'indennità risarcitoria al minimo previsto per legge tenuto conto dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR come qui ricalcolata, dell'anzianità di servizio e della condotta delle parti, riducendo l'eventuale risarcimento del danno considerando quanto nelle more percepito dal ricorrente per lo svolgimento di altra attività nonché di quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., parte ricorrente [REDACTED] formalizzava le conclusioni trascritte integralmente nell'epigrafe della sentenza, premettendo:

- di aver lavorato per la società convenuta, come manutentore di reti e sistemi informatici dal giorno 8.1.2019 fino al licenziamento disciplinare con preavviso del 4.8.2023;
- di essere stato trasferito, suo malgrado, [REDACTED];
- di aver chiesto ed ottenuto il rientro [REDACTED] con decorrenza dal 1.6.2023;
- di aver eseguito l'ordine impartitogli il 15.6.2023 di lasciare in azienda il furgone perché necessitava del tagliando che venne però effettuato a distanza di circa un mese e mezzo, nel frattempo restando del tutto inoperoso;
- di aver chiesto ferie e permessi con esito negativo;
- di aver ricevuto in data 9.8.2023 una lettera di contestazione con la quale gli si contestava da un lato di non essere stato reperibile agli indirizzi comunicati in precedenza all'azienda ([REDACTED]) a [REDACTED] essendo tutte le missive trasmesse in tali indirizzi tornate al mittente, in





quanto “trasferito” o “sconosciuto”) dall’altro di non esser stato reperibile neppure nel nuovo indirizzo comunicato via mail nelle date 13 e 15 giugno 2023;

-di aver ricevuto la successiva lettera del 4.8.2023 ricevuta i data 22.8.2023 con la quale richiamati in principi di cui all’art. 7 della legge 300 del 1970, nonché la specifica disciplina del CCNL applicato al rapporto di lavoro (CCNL Metalmeccanici – Piccola e media industria) gli veniva applicata la massima sanzione disciplinare del licenziamento, peraltro con riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso;

-di aver subito una contestazione illegittima, avendo comunicato via mail il cambio di indirizzo e non avendo ricevuto tutte le altre missive indicate a parte resistente nella lettera di contestazione;

-di aver subito un licenziamento ritorsivo rispetto alla legittima richiesta di rientrare nella sede d [REDACTED] come risulterebbe anche dalla negazione delle ferie e del permesso richiesto, nonché dalla forzata inoperosità protrattasi per l’ultimo mese e mezzo di lavoro;

Ritualmente costituita, parte convenuta negava fermamente la ritorsività del licenziamento, sottolineando come ben otto raccomandate furono inviate nei precedenti indirizzi a disposizione della segreteria aziendale e ben tre raccomandate furono inviate nel nuovo indirizzo comunicato via mail. In sintesi parte ricorrente ricevette, attraverso la procedura della compiuta giacenza, unicamente la lettera di contestazione e la successiva e consequenziale lettera di licenziamento, ciò che secondo l’ex datrice di lavoro denoterebbe disprezzo rispetto ai più elementari obblighi connessi dal rapporto di lavoro. Inoltre, parte convenuta nega di aver trasferito unilateralmente il lavoratore a Trento ed anzi sostiene che per prestare aiuto in un delicato frangente che questi attraversava, vale a dire la minaccia di sfratto, concordemente di deliberò il trasferimento nell’area trentina. Sottolinea che le ferie non furono negate ma più





semplicemente fu chiarito al ricorrente che la loro fruizione è frutto di un accordo e non consequenziale alla mera richiesta e, quanto al furgone, che proprio dietro sua insistenza fu sottoposto al tagliando.

Per giurisprudenza consolidata, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, “costituisce la reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, ove il potere di recesso sia esercitato a fronte di una condotta inadempiente di rilievo disciplinare”, di tal che “la concreta valutazione di gravità dell’addebito nel senso della sproporzione della sanzione espulsiva, se pure può avere valore presuntivo, non può tuttavia portare a giudicare automaticamente ritorsivo il licenziamento, occorrendo...che la ragione addotta e comprovata risulti meramente formale o apparente o sia, comunque, tale, per le concrete circostanze di fatto o per la modestissima rilevanza disciplinare, da degradare a semplice pretesto per l’intimazione del licenziamento..” (da ultimo, sent. 741/2024 del 9.1.2024).

Dalla documentazione dimessa da parte resistente emerge che in effetti il ricorrente omise di comunicare il mutamento di domicilio, ed infatti ben otto raccomandate tornarono al mittente con la dicitura “sconosciuto” e “trasferito”; solo quando si avvide di una decurtazione economica in busta paga, determinata dall’irrogazione della multa, scrisse via mail alla segreteria che gli spiegò l’accaduto e provvide quindi a comunicare il nuovo indirizzo, ove peraltro ben tre raccomandate, ritualmente comunicate, non furono ricevute e tornarono al mittente.

Il fatto, in quanto ripetuto, non può essere considerato risibile o pretestuoso, giacchè il ricorrente -anche dopo la comunicazione del nuovo indirizzo- non si mise tempestivamente in condizione di ricevere ben tre missive a lui dirette (doc. 18 s. parte resistente).





Le contestazioni formulate sono quindi legittime.

E' sussistente la violazione dell'obbligo di comunicazione del nuovo indirizzo; tale fattispecie è debitamente descritta e sanzionata nel CCNL pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in questione. L'art. 69 – C) al punto 5 prevede infatti l'applicazione della multa nell'ipotesi di mancata comunicazione della variazione di domicilio.

E' altresì sussistente l'inadempimento rispetto all'obbligo di comunicare correttamente il proprio domicilio; si intende dire che la comunicazione del nuovo indirizzo deve essere riferita all'indirizzo che al momento della ricezione di tale comunicazione corrisponde al luogo in cui l'interessato colloca il proprio domicilio. Ed, invece, nel caso che ci occupa il ricorrente al momento della comunicazione, cioè in data 15.6.2024, era in procinto di trasferirsi, o comunque non era in grado di ricevere le comunicazioni postali all'indirizzo comunicato, come è logico desumere dall'attestazione "sconosciuto" riportata negli avvisi di ricevimento delle raccomandate del 19 giugno 2023, del 30.6.2023, del 3.7.2023 e del 25.7.2023 e dalla ricezione, per contro, nel medesimo indirizzo delle successive missive del 25.7.2023 e del 4.8.2023.

Tale inadempimento, ove non assimilabile per analogia a quello già evidenziato di cui al punto 5 dell'art. 69, può al più essere ricondotto al punto 4) ossia alla mancanza di diligenza nei propri compiti "quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno", rimanendo comunque sempre nell'alveo delle sanzioni di natura conservativa.

Dunque, in alcun modo pare ragionevole sostenere che il fatto addebitato sia insussistente sotto il profilo giuridico, apparendo integrato in ogni suo dettaglio, per essere stato plurime volte ripetuto e perfino dopo la comunicazione di cambiamento di indirizzo.





Nondimeno, non può esserne enfatizzata la gravità al punto da fondare la valutazione dell'irrimediabile lesione del vincolo fiduciario; in primo luogo, per la diversa valutazione operata dalle parti contrattuali collettive e, in secondo luogo, anche per la valutazione in concreto degli interessi violati, apparendo chiaro che il datore di lavoro non era comunque nell'impossibilità di comunicare con il dipendente, attraverso la mail e i contatti telefonici, mezzi che avrebbe potuto utilizzare anche per avere contezza tempestivamente del corretto indirizzo. E' documentato, infatti, attraverso lo scambio di mail del 13, 15, 16 giugno 2023 che lo scambio di informazioni tra le parti in causa era non solo possibile ma anche agevole.

Ciò posto, da un lato si deve prendere atto che i fatti contestati sono sussistenti in ogni loro declinazione, fattuale e disciplinare e dall'altro che la massima misura espulsiva appare sproporzionata rispetto alla reale e concreta violazione degli interessi aziendali e ciò in ragione della regolamentazione pattizia richiamata.

A questo proposito, diviene pertinente il richiamo alla sent. Corte cost. 163/2023, secondo cui l'art. 3 comma 2 del d. lgs. N. 23/2015 "...può e deve essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria de licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi i cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica....Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi il fatto materiale è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un fatto materiale che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione





collettiva, sì che la fattispecie va equiparata quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'“insussistenza del fatto materiale” con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata.

Pertanto, il ricorrente deve essere reintegrato nella precedente posizione lavorativa e devono essergli corrisposte le retribuzioni maturate nella misura massima di dodici mensilità di retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata

1. Accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento del ricorrente ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d. lvo 23/2015 e condanna parte resistente alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e a corrispondergli il risarcimento del danno quantificato in un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in misura pari a dodici di esse, oltre ai contributi previdenziali e agli accessori, con detrazione dell'aliunde perceptum.

2. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite liquida in € [REDACTED] oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Verona, 14 novembre 2024

IL GIUDICE

dott. Cristina Angeletti

